

STATUTO

CROCE BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA PERROTTA 3

Numero REA: CS - 202977

Codice fiscale: 02984590782

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

	approssimativamente, in euro 1.500 (millecinquecento e no	
	cent).	
	ART.10) La Cooperativa, inoltre, si dichiara costituita sotto	
	la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto ed in	
	quelle stabilite nello	
	STATUTO	
	che riporta le norme del funzionamento societario come in	
	appresso articolate:	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO	
	Art. 1. Denominazione	
	Art.1) E' costituita, ai sensi e per gli effetti della	
	l.381/91 e del codice civile, una società cooperativa	
	sociale a mutualità prevalente, a scopo cd. "plurimo",	
	finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, in conformità alla lettera A) dell'art.1) della	
	legge 8 novembre 1991 n.381 nonché, in conformità alla	
	lettera B) dell'art.1) della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	allo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della	
	legge 381/91, denominata:	
	" CROCE BIANCA - Società Cooperativa Sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	5	

	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	
	può aderire ad una delle Centrali Cooperative.	
	Art. 2. Sede	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Cosenza.	
	Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune	
	non comporta variazione e/o modificazione dello statuto.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e	
	termini di legge.	
	Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso	
	da quello sopra indicato.	
	Art. 3. Durata	
	La società ha durata indeterminata, salvo il diritto di	
	recesso dei soci.	
	Art. 4) Scopo sociale	
	La Cooperativa CROCE BIANCA si configura come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi	
	socio-educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro	
	di soggetti svantaggiati.	
	La Società Cooperativa ha inoltre lo scopo mutualistico di	
	ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci	
	6	

	alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle	
	prestazioni dei servizi cui è dedicata l'attività della	
	cooperativa.	
	La cooperativa ha, ancora, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto	
	rapporto mutualistico di lavoro.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato,	
	ai benefici della mutualità.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini,	
	in ossequio ed in conformità ai principi ispiratori della	
	l.381/1991, attraverso	
	la gestione di servizi sociosanitari ed educativi orientati,	
	in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni	
	di persone handicappate e con ritardi di apprendimento, ai	
	sensi dell'art.1, primo comma, punto a) della legge 8	
	novembre 1991, nr. 381.	
	7	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	La Cooperativa organizza un'impresa che persegue mediante la	
	solidale partecipazione dei soci svantaggiati e non e di	
	tutto il gruppo sociale che fa riferimento ad essa gli	
	obiettivi sopra elencati e previsti anche <u>dall'art.1 primo</u>	
	<u>comma, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n.381.</u> I soci	
	prestatori di lavoro intendono altresì perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per sé ed eventualmente per altri	
	lavoratori rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro	
	fra soci e società oppure di rapporto di lavoro subordinato	
	tramite la gestione in forma associata dell'impresa. La	
	partecipazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in	
	favore della società può avvenire anche in forma di	
	collaborazione autonoma.	
	Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri	
	soci la reale possibilità di fruire a condizioni vantaggiose	
	dei servizi svolti.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	
	esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa	
	8	

	deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza scopo di lucro.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia	
	secondo contingenti opportunità la propria attività con	
	quella di altre strutture cooperative promovendo ed aderendo	
	a consorzi ed altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	Art. 5. Oggetto - Per il perseguimento del proprio scopo	
	mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche	
	regolamentare, vigente, la cooperativa, tenuto conto dei	
	requisiti e degli interessi manifesti dei soci ed in	
	relazione alle finalità di cui sopra ha ad oggetto la	
	gestione in forma stabile e temporanea, in conto proprio e	
	per conto di terzi, delle seguenti attività rivolte	
	prevalentemente, ma non esclusivamente, nei confronti di	
	persone diversamente abili e con ritardi di apprendimento	
	nonché di soggetti deboli e persone anziane:	
	a) la gestione dei servizi di : - assistenza sociale	
	domiciliare a favore dei minori, anziani, disabili	
	psicofisici e soggetti svantaggiati in genere, anche	
	integrata con attività infermieristiche e	
	socio-sanitarie;	
	b) la progettazione e gestione di centri diurni e	
	residenziali, centri di accoglienza e comunità	
	9	

	terapeutiche e/o educative - servizi di assistenza e	
	ludico - ricreativi in residenze sociali assistite e in	
	centri diurni per anziani, case di riposo o di cura,	
	luoghi di soggiorno;	
	c) assistenza , sostegno e accoglienza sociale di	
	qualsiasi natura anche a soggetti stranieri immigrati	
	anche allo scopo di favorire l'apprendimento della	
	lingua italiana;	
	d) raccolta sangue e trasporto sangue ed emoderivati;	
	trasporto organi umani per trapianti chirurgici, oltre	
	al servizio di soccorso pubblico di emergenza in	
	convenzione con le strutture pubbliche (118, emergenza	
	sanitaria, etc.) e con le strutture private (cliniche	
	private, R.S.A., case di riposo, etc.), servizio di	
	pronto intervento infermieristico, sostegno	
	psicologico, telesoccorso, telemedicina, tele	
	cardiologia, telecontrollo e tele monitoraggio, di	
	supporto telematico per l'assistenza domiciliare,	
	elettrocardiogrammi a domicilio, servizio A.D.I. e	
	assistenza domiciliare personalizzata , di telefonia	
	sociale e di agenda telefonica farmaci, di fornitura di	
	personale infermieristico ed ausiliario oltre ad	
	assistenti socio sanitari per ambulatori e studi medici	
	pubblici e privati; servizi per la medicina del lavoro;	
	gestione e servizi per laboratori ed ambulatori;	
	10	

	e) - la progettazione, organizzazione e gestione del	
	servizio civile nazionale o simili, per l'inserimento	
	dei giovani nelle varie attività, compresa l'attività	
	di protezione civile;	
	f) la progettazione, organizzazione e gestione di	
	strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non , nonché servizi integrati per	
	residenze protette ;	
	g) - interventi di sostegno e reinserimento sociale,	
	attività di animazione con finalità educative e di	
	socializzazione;	
	h) - progettazione e gestione di case-famiglia anche per	
	minori, di mini appartamenti e/o nuclei alloggio per	
	portatori di handicap psicofisici;	
	i) progettazione e gestione di attività di prevenzione, di	
	centri diurni , di comunità terapeutiche , di programmi	
	di reinserimento socio-lavorativo per soggetti	
	tossicodipendenti;	
	j) - attività e servizi di riabilitazione e	
	accompagnamento disabili;	
	k) - interventi di sostegno ed integrazione scolastica a	
	favore di minori svantaggiati, a rischio e/o	
	tossicodipendenza, progetti-giovani e gestione di	
	centri per giovani, punti di ascolto, anche	
	telefonico, operatori di strada; - animazione a favore	
	11	

	di giovani e adolescenti anche in comunità ed in	
	presidi ospedalieri;	
	l) - organizzazione di vacanze e soggiorni estivi rivolti	
	ai soggetti di cui sopra;	
	m) - gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria	
	per minori, portatori di handicap e anziani;	
	n) - organizzazione e gestione di attività di orientamento	
	al lavoro; - gestione di attività finalizzate	
	all'inclusione sociale di soggetti a rischio di	
	esclusione, svantaggio e marginalità.	
	o) - attività di promozione delle pari opportunità e di	
	rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore	
	delle persone deboli e/o svantaggiate e per	
	l'affermazione dei loro diritti.	
	p) - Partecipazione ad attività internazionali di	
	cooperazione, progettazione e realizzazione di	
	programmi di cooperazione internazionale, anche per	
	l'affermazione dei diritti umani;	
	q) centri diurni ed altre strutture con carattere	
	animativi e finalizzate al miglioramento della qualità	
	della vita di soggetti svantaggiati e non nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	Le attività sopra elencate, oltre alle altre connesse e	
	affini, si svolgono sia proponendo che assumendo richieste	
	12	

	di prestazione da parte di Enti Pubblici e di Enti	
	Privati, nonché di Enti Morali e Fondazioni, ma anche dei	
	singoli terzi e realizzando iniziative autonome. La	
	Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del	
	lavoro.	
	Potrà inoltre promuovere la costituzione di società di	
	capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di	
	controllo, nonché di acquisire partecipazioni anche	
	maggioritarie e/o di controllo in società di capitali,	
	salvo comunque lo scopo mutualistico.	
	La cooperativa può svolgere attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali e di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	<u>all'art.1 lettera b)</u> ed all'art.4, della legge 381/91, e,	
	così si propone di operare nei seguenti settori:	
	r) la somministrazione di cibi e bevande e l'attività di	
	servizi di ristorazione e refezione scolastica ed	
	aziendale;	
	s) la promozione e la gestione di attività di corsi di	
	formazione ed aggiornamento professionale per operatori	
	sociali e, comunque, in tutti i settori in cui opera	
	la cooperativa;	
	t) l'attività di informazione e di aggiornamento	
	relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle	
	barriere architettoniche e relativi adeguamenti,	
	13	

	secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, di	
	edifici pubblici e privati;	
	u) la gestione, promozione ed allestimento di ludoteche in	
	generale, nelle varie forme e modalità previste dalla	
	normativa vigente nonché la gestione, in conto proprio	
	o di terzi, di asili nido e di attività di doposcuola,	
	elementare e media, avvalendosi di personale	
	specializzato, socio e non socio, nel rispetto dei	
	requisiti di prevalenza stabiliti dalla normativa	
	vigente;	
	v) la gestione di strutture pubbliche e private e tutte	
	quelle attività che si riterranno opportune per il	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	w) trasporto e accompagnamento di minori disabili nonché	
	di persone adulte in particolari condizioni ;	
	x) - trasporto e consegna farmaci, anche a domicilio;	
	y) Le gestione di servizi di trasporto ed accompagnamento	
	di alunni disabili e non con scuolabus o autobus e di	
	trasporto di persone o cose su strada;	
	z) Lo svolgimento di attività editoriali, tipografiche,	
	litografiche, di copisteria ed informatiche nel rispetto	
	e con le modalità della normativa vigente;	
	aa) L'organizzazione e gestione di attività di lavori	
	edili e stradali, in particolare: la costruzione, la	
	manutenzione o la ristrutturazione di edifici civili e	
	14	

	industriali, strade, autostrade, ponti, viadotti,	
	ferrovie, linee tranviarie, metropolitane e piste	
	aeroportuali, e relative opere complementari, opere	
	d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, gasdotti,	
	oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere	
	fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di	
	bonifica, opere marittime e lavori di dragaggio,	
	impianti per la produzione di energia elettrica,	
	impianti per la trasformazione alta/media tensione e	
	per la distribuzione di energia elettrica in corrente	
	alternata e continua, impianti per centrali di	
	produzione energia elettrica, linee telefoniche ed	
	impianti di telefonia, in conformità alla normativa	
	tempo per tempo vigente allestendo all'uopo, ove	
	necessario, l'organizzazione di struttura idonea;	
	bb) la fornitura, il montaggio, la manutenzione e la	
	ristrutturazione di impianti idrico-sanitari, cucine,	
	lavanderie, impianti elettromeccanici trasportatori,	
	impianti pneumatici e antintrusione;	
	cc) la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e	
	la ristrutturazione di finiture di opere generali in	
	materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;	
	dd) la costruzione, la manutenzione e la	
	ristrutturazione di finiture di opere generali di	
	natura edile, di natura tecnica;	
	15	

	ee) la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e	
	la ristrutturazione di impianti per la segnaletica	
	luminosa e la sicurezza del traffico, segnaletica	
	stradale non luminosa, barriere e protezioni stradali,	
	strutture prefabbricate in cemento armato;	
	ff) il restauro e la manutenzione dei beni immobili	
	sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in	
	materia di beni culturali e ambientali;	
	gg) l'esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie	
	per la realizzazione di opere ed impianti di bonifica e	
	protezione ambientale;	
	hh) la costruzione e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei	
	rifiuti;	
	ii) la pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;	
	jj) la gestione di canili con servizi di accoglienza dei	
	cani abbandonati e del loro relativo sostentamento	
	nonchè l'offerta dei seguenti servizi:	
	kk) reperibilità nelle 24 ore per il recupero ed il	
	soccorso di animali feriti o in precarie condizioni di	
	benessere e pericolosi per la pubblica incolumità;	
	ll) la rimozione di eventuali carcasse di animali e	
	successivo incenerimento	
	mm) il censimento e la prevenzione del randagismo	
	nn) la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e	
	16	

	la ristrutturazione di opere strutturali speciali;	
oo)	la fornitura e la posa in opera, la manutenzione, la	
	ristrutturazione e la gestione di impianti di	
	potabilizzazione e depurazione;	
pp)	organizzazione e gestione di attività di	
	progettazione, consulenza, realizzazione e manutenzione	
	del verde pubblico e privato;	
qq)	organizzazione e gestione di attività di pulizia e	
	manutenzione delle strade, di promozione e tutela	
	ambientale, di protezione civile; sfalcio erba e	
	manutenzione terreni erbosi pubblici e privati	
rr)	l'esercizio di attività di pulizia, disinfestazione,	
	derattizzazione;	
ss)	organizzazione e gestione di servizi di pronto	
	intervento per la persona, la famiglia, la casa, il	
	condominio, le aziende pubbliche e private;	
tt)	organizzazione e gestione in proprio o per conto	
	terzi di strutture alberghiere, villaggi turistici,	
	case di spiritualità, foresterie e strutture ricettive	
	in genere, bar e ristoranti;	
uu)	organizzazione e gestione di palestre sportive,	
	centri fitness ed impianti sportivi in genere, anche in	
	considerazione e per la realizzazione delle attività di	
	cui ai superiori punti;	
vv)	- promozione, organizzazione e gestione di	
	17	

	manifestazioni espositive, fieristiche e congressuali,	
	rivolte al sostegno delle attività produttive,	
	culturali e dell'economia sociale;	
	ww) promozione, organizzazione e gestione di agenzie per	
	le informazioni ai giovani disoccupati, anche	
	svantaggiati, inerenti alle opportunità di lavoro nel	
	settore pubblico e privato, le opportunità di	
	formazione e lavoro, il sistema delle professioni	
	autonome e le loro norme, i canali di accesso e	
	reperimento di risorse per l'avvio di lavoro autonomo	
	singolo e associato, i servizi e la legislazione sul	
	lavoro, il quadro delle occasioni formative;	
	xx) lo svolgimento di attività di formazione e di	
	orientamento scolastico e professionale e di	
	integrazione scolastica disabili e svolgimento di	
	attività di agenzie per il lavoro per la	
	somministrazione lavoro a soggetti anche svantaggiati	
	(D.L. 10/09/2003, nr. 276 e successive modifiche ed	
	integrazioni);	
	yy) l'organizzazione e gestione in forme collaborative	
	o convenzionate con enti pubblici e privati, di corsi	
	di formazione e di aggiornamento, stage aziendali;	
	zz) lo svolgimento di attività di tutela del lavoro,	
	ponendo attenzione alle condizioni di marginalità e di	
	sfruttamento e anche ad alcune novità esistenti nel	
	18	

	rapporto giovani-mercato del lavoro-sistema produttivo	
	che l'attuale fase economica e sociale ci offre;	
	aaa) la promozione, definizione e gestione di iniziative	
	tese a fare conoscere e a modificare le condizioni di	
	lavoro: mantenimento della occupazione, salario	
	contrattuale, coperture previdenziali, salute	
	ambientale, rispetto degli orari, riconoscimento della	
	professionalità.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, anche con	
	eventuali attività di commercio dei beni e dei servizi	
	derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché, compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, industriale e finanziaria necessari e od utili	
	alle realizzazioni degli scopi sociali e comunque sia	
	direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi,	
	nonchè tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato;	
	19	

	2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitarne	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tali attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile e	
	potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa potrà	
	aderire ad altri organismi economici che svolgano attività	
	utili o connessi agli scopi statutari.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità	
	prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico che	
	si propone di realizzare, così come determinato al precedente	
	20	

	articolo 3).	
	Art.6) L'Organo Amministrativo ed i sindaci, qualora siano	
	nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui	
	al precedente comma della nota integrativa al bilancio,	
	evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c..	
	La società, in ragione della dichiarata qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati	
	sul capitale sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella	
	costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.	
	21	

	Art. 7 - Regolamenti	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati	
	dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria. Ai sensi dell'art. 6 della	
	Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche, un	
	regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei	
	soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione, e	
	l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento	
	tecnico e quello amministrativo.	
	TITOLO II	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 8 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore di Euro 500,00(cinquecento/00) ciascuna. Pur	
	essendo variabile, il valore della quota non potrà mai essere	
	superiore o inferiore al limite massimo o minimo previsto	
	dalla legge.	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è	
	quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote	
	sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno,	
	usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	22	

	Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o	
	azioni dei soci sovventori, come meglio specificato al	
	successivo art 13.	
	Art. 9 - Il patrimonio della società. Strumenti di	
	finanziamento	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve	
	straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili	
	fra i soci cooperatori alle condizioni di cui alla	
	normativa vigente per le società cooperative;	
	c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci	
	sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o	
	di partecipazione cooperativa.	
	La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed	
	altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate	
	rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.	
	TITOLO III	
	Art. 10 - Soci	
	SOCI	
	23	

	Il numero è illimitato, ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio	
	attività da poter considerare effettivamente concorrente con	
	quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi	
	contrastanti con essa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche,	
	pubbliche o private, i cui scopi o i cui interessi non siano	
	in contrasto con quelli della cooperativa o svolgano attività	
	di concorrenza o soggette alla direzione o il controllo di	
	altre società i cui scopi o interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	
	Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota	
	sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su	
	proposta degli amministratori.	
	Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni	
	socio. Qualora il numero dei soci sia compreso fra tre ed	
	otto, deve essere esclusa la possibilità di associare persone	
	giuridiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art.	
	2522 c.c..	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	24	

	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa,	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Art. 11. Ammissione dei soci	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa. Le nuove	
	ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che svolgano attività in	
	concorrenza con quella della cooperativa stessa.	
	Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
	scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve	
	contenere,	
	se trattasi di persona fisica,:	
	a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di	
	nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;	
	b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti	
	al precedente art.10;	
	c)-l'indicazione della effettiva attività di lavoro o	
	della disponibilità allo svolgimento delle attività	
	sociali;	
	25	

	d)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
	e)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;	
	f)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, il luogo di costituzione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale nonché, in allegato alla domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale;	
	b) la deliberazione, in estratto autentico dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;	
	26	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 10) e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla	
	domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per	
	l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative	
	contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive	
	esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di	
	ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei	
	soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	
	effettuati i versamenti di cui all'art. 16.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti,	
	la delibera diventerà inefficace.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la	
	deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata	
	entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso	
	l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronuncino i soci riuniti in assemblea.	
	L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di	
	ammissione non accolte.	
	Nella propria relazione annuale, il Consiglio di	
	amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i	
	criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi	
	27	

	soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere	
	altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide	
	il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso	
	ricorso all'assemblea ordinaria.	
	Art. 12. Le categorie dei soci	
	Sono soci coloro i quali, non avendo interessi in contrasto	
	con quelli della cooperativa, si prefiggono di perseguirne	
	gli scopi tramite la partecipazione alle attività sociali.	
	Essi sono responsabili per le obbligazioni sociali	
	sottoscritte, salvo quanto diversamente indicato in statuto.	
	E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla	
	diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al	
	diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità	
	di sua realizzazione.	
	All'interno della cooperativa sono previsti e quindi possono	
	operare tutte e tre le categorie di soci previsti dalla	
	legge, relativamente alle cooperative sociali:	
	- Soci prestatori, che prestano la propria attività;	
	- Soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	- Soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci ed il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	28	

	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Il Ministero competente, con proprio decreto, determina	
	l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo	
	dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi di cui al superiore art.5, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 13. Categorie speciali di soci	
	Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto	
	dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla	
	formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni	
	per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto	
	contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità	
	29	

	di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La	
	permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di	
	una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione	
	ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione	
	all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.	
	Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5	
	anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti	
	spettanti agli altri soci cooperatori.	
	Art. 14 - Doveri dei soci	
	Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale	
	sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal	
	Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:	
	a) al versamento immediato della eventuale tassa di	
	ammissione e sovrapprezzo;	
	b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla	
	osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla	
	attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della	
	stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione	
	mutualistica cui i soci sono tenuti.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	30	

	all'amministrazione.	
	Art. 15 - Trasferibilità della quota	
	Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto	
	verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune	
	motivazioni, previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente	
	o successore possiede i requisiti fissati dal presente	
	statuto ed ha titolo per essere ammesso come socio.	
	L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al	
	soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante	
	causa.	
	Art.16 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 17 - Recesso	
	Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda motivata	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di	
	31	

	accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che	
	seguono.	
	Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla	
	legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e	
	nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli	
	impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento	
	delle scopo sociale.	
	Non è previsto recesso parziale del socio	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono dare immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure <u>arbitrati di cui al</u>	
	<u>presente statuto.</u>	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 18 - Morte del socio	
	32	

	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla	
	liquidazione della quota salvo che non dichiarare di volere	
	subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In	
	tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè	
	ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In	
	tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella	
	partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione	
	all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale	
	delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.	
	In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	In caso di estinzione della persona giuridica socio, laddove	
	consentito in base al numero dei soci, ex art.2522 c.c.,	
	ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del	
	cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle	
	quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..	
	Art. 19. Esclusione dei soci.	
	Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che:	
	1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531	
	33	

	C.C.;	
	3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio,	
	morale e materiale, alla Società, ostacolando il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. svolge attività in contrasto o concorrente con	
	quella della società;	
	5. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	6. in caso di condanna con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,	
	commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto	
	sociale;	
	7. Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati	
	motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche	
	lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o	
	nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di	
	interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore	
	rapporto di lavoro non subordinato.	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di	
	Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da	
	trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.	
	34	

	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso	
	all'Assemblea ordinaria	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al	
	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa	
	comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come	
	previsto ai sensi del successivo art. 45.	
	Art. 20. Scioglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel	
	libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei	
	rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si	
	estingueranno con la liquidazione della quota di capitale	
	sociale.	
	Art. 21. Liquidazione della quota di capitale sociale	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	
	delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha	
	diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in	
	sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.	
	Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se	
	tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere	
	del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del	
	rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio,	
	35	

	la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a	
	quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.	
	Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al	
	valore nominale della quota effettivamente versata salvo il	
	diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a	
	concorrenza di ogni proprio credito liquido.	
	Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti	
	della Società, si compenseranno, fino a concorrenza	
	dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle	
	quote sociali. In ogni caso, fino a quando la cooperativa	
	conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente ,	
	trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal	
	presente statuto circa il divieto della distribuzione delle	
	riserve ai soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22. Gli organi della società	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Amministratore unico	
	- il Presidente; eventualmente il Vice-Presidente;	
	- il Collegio Sindacale (nel caso in cui la cooperativa	
	superi i parametri contabili di cui all'art.2477 c.c. ovvero	
	36	

	per decisione volontaria dei soci).	
	Art. 23 - Assemblea dei soci	
	Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro dei soci.	
	Ogni socio, persona fisica, ha un voto qualunque sia il	
	valore della quota versata.	
	Ciascun socio persona giuridica, qualora sia ammessa per il	
	ricorrere delle condizioni di legge, può avere diritto a più	
	voti fino ad un massimo di cinque in ragione dell'ammontare	
	della quota versata.	
	Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono	
	essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il	
	diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà	
	oggettive di partecipazione di soci.	
	Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio	
	e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo	
	amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione	
	dell'assemblea possa avvenire come segue:	
	a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti	
	nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od	
	equipollenti forniti di avviso di ricevimento;	
	b) Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra	
	indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in	
	37	

	copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del	
	ricevimento;	
	c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e	
	ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8	
	giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di	
	suo assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato;	
	in caso di impedimento del Vice Presidente, l'Assemblea	
	designa a presiederla il Consigliere più anziano o altra	
	persona designata dall'Assemblea.	
	Art. 24. L'Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	- nomina, se necessari, il Vice-Presidente;	
	- nomina gli amministratori, fissandone di volta in	
	volta il numero;	
	- nomina, se necessario e/o richiesto dalle normative	
	di legge, il revisore contabile fissandone il	
	compenso per tutta la durata dell'incarico.	
	- Nomina, se necessario e/o richiesto dalle normative	
	di legge ,i sindaci e ne approva il compenso per	
	tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione a socio, in	
	38	

	caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i	
	provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la	
	gestione sociale, riservate alla sua competenza	
	dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal	
	Consiglio di Amministrazione, nonché sulla	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può	
	essere convocata in un termine maggiore, non superiore in	
	ogni caso a centottanta giorni, quando particolari esigenze	
	lo richiedano e, comunque, in conformità a quanto previsto	
	dalla legge. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte	
	il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da	
	trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei	
	soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro quindici giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale	
	almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima	
	39	

	convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie	
	da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella	
	della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In	
	mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	della Cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio	
	conferenza o video conferenza, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati	
	nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per	
	delega, fermo restando che il delegato può essere solo socio	
	e ciascun socio non può essere rappresentare più di tre	
	deleghe e, comunque, secondo le modalità operative previste	
	nello specifico regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per	
	corrispondenza;	
	40	

	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la	
	scheda di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il	
	termine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo	
	posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta	
	per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo	
	altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 25.	
	L'Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto	
	costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina	
	e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 26. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e	
	deliberativi.	
	Art.27) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci	
	41	

	che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Art.28) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le	
	delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;	
	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci	
	e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due	
	terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o	
	rappresentati in assemblea.	
	Art. 29. Consiglio di Amministrazione: composizione	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e	
	non più di undici componenti.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria;	
	durano in carica fino a revoca o dimissioni o, comunque, per	
	il periodo stabilito dall'assemblea; sono rieleggibili.	
	Al Consiglio di amministrazione, che nomina al proprio	
	42	

	interno il Presidente, compete l'amministrazione	
	dell'impresa. Pone in essere quindi tutte le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuite alla	
	sua competenza dalla legge o dallo statuto.	
	Al Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni	
	dell'articolo 2409-noviesdecies	
	Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di	
	atto costitutivo.	
	Art. 30 Consiglio di Amministrazione. I poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo	
	quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	Art. 31 Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri	
	nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. ad uno o più dei	
	propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali	
	incaricati di compiere gli atti o categorie di atti	
	espressamente indicati nella delibera di nomina.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Art. 32. Consiglio di Amministrazione. Adunanze	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, ovvero	
	43	

	eventualmente da un Vice Presidente, ovvero dal Consigliere	
	Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso	
	spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque	
	giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere	
	convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un	
	giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano,	
	sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli	
	argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le	
	riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito seguire la	
	discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti,	
	il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il Segretario che redige il verbale della	
	riunione.	
	È ammesso il voto per delega secondo le modalità già definite	
	per l'Assemblea dei soci.	
	Art. 33 - Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di	
	convocazione, quando siano presenti o partecipino alla	
	formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed	
	i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Art.34) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente,	
	44	

	in forma collegiale, con la presenza effettiva della	
	maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da	
	processi verbali che, trascritti in apposito libro, vengono	
	firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto	
	non può essere dato per rappresentanza.	
	Art. 35 - Il Presidente - Rappresentanza della società	
	In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri	
	eleggono tra loro il Presidente ed eventualmente il	
	Vice-Presidente.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori	
	delegati, nei limiti della delega conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente;	
	dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma	
	del vice presidente.	
	Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli	
	ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle	
	liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	45	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Art. 36. Collegio Sindacale	
	Ricorrendone i presupposti di legge, ovvero per designazione	
	volontaria dei soci, il controllo della società è affidata ad	
	un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi	
	dell'art.2543 c.c. .	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea	
	I sindaci durano in carica tre esercizi sociali con scadenza	
	alla data della decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; possono	
	essere riconfermati.	
	Art.37) Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di	
	Amministrazione, all'eventuale Comitato Esecutivo, notizie	
	sull'andamento della società e su determinate operazioni.	
	I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO, BILANCI E UTILI	
	Art. 38, Il bilancio di esercizio	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i	
	documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	46	

	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori, dal revisore contabile e dai	
	sindaci (se nominati), nella sede della società durante i	
	quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia	
	approvato.	
	I soci possono prenderne visione in qualunque momento.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	
	destinazione degli utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali	
	sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile	
	fra i soci cooperatori.	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai	
	fondi mutualistici;	
	3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote	
	del capitale sociale.	
	4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite	
	fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di	
	cui all'art.2514 c.c.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle	
	precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva	
	straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'art.2514 c.c..	
	È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio	
	netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	47	

	cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente	
	allo scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che	
	la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta	
	alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e	
	b) del precedente comma.	
	L'assemblea ordinaria dei soci si riserva di distribuire gli	
	utili e le riserve ai soci cooperatori in conformità all'art.	
	2545-quinquies del codice civile."	
	Art. 39. I Ristorni	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da	
	attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni	
	mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente	
	le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei	
	loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni	
	mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento	
	nel conto economico del bilancio da presentare	
	all'approvazione della Assemblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne	
	determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo	
	all'interno dei seguenti criteri.	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata	
	2. aumento gratuito di capitale sociale	
	48	

	3. offerta di obbligazioni di nuova emissione.	
	Art. 40. Direttori Tecnici	
	La cooperativa potrà ricorrere, qualora fosse necessario o	
	previsto dalle normative vigenti, per il raggiungimento degli	
	scopi sociali previsti dall'art. 4 del presente statuto,	
	potrà ricorrere a figure professionali esterne e comunque	
	aventi requisiti tecnici, tali da consentire lo svolgimento	
	delle attività previste dall'oggetto sociale.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41. Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per	
	la perdita del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico	
	o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo,	
	dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente	
	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi di	
	legge.	
	TITOLO VII	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 42. Clausola compromissoria	
	Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	49	

	o tra i soci e la società, anche se promosse da	
	amministratori, sindaci e/o revisori o liquidatori se	
	nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno	
	decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal	
	presidente del Tribunale di Cosenza su istanza della parte	
	più diligente.	
	L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo	
	svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno,	
	pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi	
	allo spirito dei presenti patti.	
	L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di	
	ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	Art. 43 - Disposizioni Generali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e	
	seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che	
	eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata con particolare riferimento all'adeguamento previsto	
	dal d.l.185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009 nr.2."	
	50	